

SEZIONE I

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Tipologie progettuali: le tipologie progettuali cui si applicano le procedure di VIA non di competenza statale sono elencate negli allegati III e IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

...

Con riferimento alle tipologie progettuali soggette a tale disciplina, si precisa quanto segue.

a) Per quanto concerne l'applicabilità della disciplina in materia di V.I.A. al settore relativo al commercio, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", alle medie strutture di vendita in forma di centro commerciale, come definito dalla richiamata normativa regionale <sup>1</sup>, si applica la procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), ai sensi dell'Allegato IV, punto 7, lettera b) alla Parte II del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Diversamente, con riferimento alle grandi strutture di vendita trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22 della citata legge regionale n. 50 del 2012 che prevedono la procedura di V.I.A. per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq. 8.000, nonché la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le grandi strutture con superficie di vendita compresa tra mq. 2.501 e mq. 8.000, a prescindere dalla loro articolazione in forma di esercizio singolo, centro o parco commerciale.

b) bonifica siti inquinati: per quanto riguarda impianti e attività necessarie all'attuazione di progetti operativi relativi alla realizzazione di interventi di bonifica si applica quanto previsto dall'art. 242, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. Viene comunque fatto salvo quanto previsto dalla Dgr n. 4145 del 29 dicembre 2009.

c) aree naturali protette:

- ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. i progetti dell'Allegato IV alla Parte II relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, sono sottoposti direttamente a procedura di VIA se ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette, come definite dalla legge 6/12/1991, n. 394;

- ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nei casi in cui i progetti ricadano all'interno di aree naturali protette le relative soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento;

d) esclusione: le esclusioni dalle procedure di VIA sono previste, attualmente, dall'art. 6, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Restano ferme le disposizioni contenute nelle delibere regionali di settore, vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e dallo stesso non espressamente revocate. In particolare, con riferimento ai progetti di impianti di produzione di energia idroelettrica e alle relative concessioni di derivazione d'acqua, continua a trovare applicazione, anche con riferimento alle istanze pendenti, la disciplina di cui alle deliberazioni assunte, nel merito, dalla Giunta Regionale che, attesa la specialità della materia, ha fissato direttive e procedure per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", dal D.M. 10/09/2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e dal d.lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

2. AUTORITÀ COMPETENTI

Le autorità competenti in materia di VIA sono la Regione e le Province secondo i criteri di ripartizione di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, della legge regionale n. 10/1999 e ss.mm.ii., criteri che vengono confermati con riferimento alla tipologia degli interventi come individuata negli allegati III e IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Detto riparto delle competenze viene confermato anche relativamente alle modifiche ed estensioni di progetti già autorizzati, in fase di realizzazione o realizzati.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 50 del 2012 sono definiti:

f) medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un'aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;

e) media struttura di vendita: l'esercizio commerciale singolo o l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;

g) grande struttura di vendita: l'esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati.

L'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere configurazione di:

1. grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;

2. parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche.

Nei casi di tipologie progettuali che non sono previste negli allegati della legge regionale, trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che assegnano alla Regione la competenza per materia.

In relazione al riparto delle competenze tra Regione e Provincia secondo il principio sopra riportato, è stato predisposto l'elenco delle tipologie progettuali soggette alla procedure di VIA o di Verifica di Assoggettabilità, con indicazione delle specifiche competenze, come riportato nelle Sezioni II e III del presente Allegato.

Gli organi tecnici competenti allo svolgimento dell'istruttoria sono la Commissione regionale VIA di cui all'art. 5 della legge regionale n. 10/1999 e ss.mm.ii. e le Commissioni provinciali VIA di cui all'art. 6 della medesima legge.

### 3. COORDINAMENTO PROCEDURE VIA ED AIA

L'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che «la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA» e che «se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione». Alla luce di tali previsioni si ritiene quindi di confermare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2008, n. 1998 e di cui ai successivi provvedimenti attuativi e/o modificativi.

...

## SEZIONE II

### TIPOLOGIE PROGETTUALI SOGGETTE ALLE PROCEDURE DI VIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 e ss.mm.ii. (1)

| <b>ALLEGATO III alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.</b>   | <b>Corrispondenza alla tipologia di cui agli allegati L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. per la definizione dell'Autorità competente</b> | <b>ENTE COMPETENTE</b> | <b>note</b>  |
|--|---|------------------------|--|
| d) Impianti industriali destinati:<br>- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;  | A2 – c)   | Regione                | Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette |
|  | B2 – p. 8 m)  | Provincia              |  |
| - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.   | C4 – p. 5 b)<br>B2 – p. 5 b)  | Provincia              |  |
| e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:<br>- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);<br>- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);<br>- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);<br>- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;<br>- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;<br>- per la fabbricazione di esplosivi. | In quanto assimilabili a quelli previsti in A2 – d) ed e)   | Regione                | Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette |
|  | In quanto assimilabili a quelli previsti in B2 – p. 8 k) e l)   | Provincia              |  |
| f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.  | A2 – d)   | Regione                | Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette |
|  | B2 – p. 8 k)  | Provincia              |  |
| g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.  | A2 – e)   | Regione                | Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette |
|  | B2 – p. 8 l)  | Provincia              |  |
| h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.  | A2 – f)   | Regione                | Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette |
|  | B2 – p. 8 g)  | Provincia              |  |

| ALLEGATO III alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.  | Corrispondenza alla tipologia di cui agli allegati L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. per la definizione dell'Autorità competente | ENTE COMPETENTE   | note   |
|--|--|---|--|
| i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.  | A2 – g)  | Regione   | Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette |
|  | B2 – p. 5 d)   | Provincia   |  |
| m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  | A1 – a) (per D1, D5, D9, D10 e D11)  | Regione<br>smaltimento di rifiuti speciali pericolosi           |  |
|  | A1-bis – a) (per D1 e D5) e b) (per D9)  | Provincia<br>smaltimento di rifiuti urbani pericolosi           |  |
|  | A1 – b)<br>B1 – a)<br>(per D10 e D11)  | Regione<br>smaltimento di urbani pericolosi                     |  |
|  | A1 – h)<br>(per R1)  | Regione<br>recupero di rifiuti speciali e urbani pericolosi     |  |
| n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.           | A1 – d)<br>B1 – b)<br>(per D9, D10 e D11)  | Regione<br>smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi       |  |
|  | A1 – b) (per D10 e D11)<br>B1 – a) (per D10 e D11)   | Regione<br>smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi         |  |
|  | A1-bis – b) (per D9)<br>B2 – p.7 n) (per D9)   | Provincia<br>smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi       |  |
|  | A1 – i)<br>B1 – e)<br>(per R1)   | Regione<br>recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi |  |
| o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). | A1 – f)<br>B1 – c)   | Regione<br>smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi       |  |
|  | A1-bis – c)<br>B2 – p.7 o)   | Provincia<br>smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi       |  |
| p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni dell'allegato B, lettere D1 e D5, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);  | A1-bis – a)  | Provincia   |  |
| discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006),  | A1 – c)  | Regione   |  |
| ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3   | A1-bis – e)<br>B2 – p.7 q)   | Provincia   |  |

| ALLEGATO III alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.  | Corrispondenza alla tipologia di cui agli allegati L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. per la definizione dell'Autorità competente | ENTE COMPETENTE  | note  |
|--|--|--|---|
| q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m <sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152). | A1 – g)<br>B1 – d)   | Regione<br>smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa) |   |
|  | A1-bis – d)<br>B2 – p.7 p)   | Provincia<br>smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi  |   |
|  | A1-bis – f)<br>B2 – p.7 r)   | Provincia<br>smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (riferito ad impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti e stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa)      |   |
| t) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m <sup>3</sup> .  | A1 – m-quater)   | Regione  | Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette. |
|  | B2 – p. 8 n)   | Provincia  |   |
| z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.  | A1-bis – h-quater)<br>B2 – p. 7 l)   | Provincia  |   |
| ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m <sup>3</sup> .  | A2 – j)  | Regione  | Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette. |
|  | B2 – p. 8 o)   | Provincia  |   |
| ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:<br>- 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 per galline;<br>- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o<br>- 900 posti per scrofe.  | C4 – p. 1 c)<br>B2 – p. 1 c)   | Provincia  |   |
| ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.   | C4 – p. 3 e)<br>B2 – p. 3 e)   | Provincia  |   |
| ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.  |  | Competenza di Regione o Provincia a seconda della ripartizione individuata nelle presenti tabelle.   |   |

(1) Si ricorda che l'articolo 6, comma 8 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che per i progetti di cui all'allegato III ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, di cui al citato decreto, sono ridotte del cinquanta per cento.